KRIC80900B - AOOA24SOJX - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012528 - 20/11/2025 - II.3 - I

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE "Biagio Miraglia"
Via Vigna del Principe
88816 STRONGOLI (KR)
Tel. 0962/818345
cod. fisc. 81005470794 - COD. MECC. KRIC80900B
e-mail kric80900b@istruzione.it – kric80900b@pec.istruzione.itSito:
www.iostrongolikr.gov.it

REGOLAMENTO DI

DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Delibera Collegio dei Docenti del 18 novembre 2025

KRIC80900B - AOOA24SOJX - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012528 - 20/11/2025 - II.3 - I

INDICE

Premessa		pag.	2
TITOLO I -	Comportamento non corretto delle studentesse e degli studenti	pag.	2
TITOLO II -	Codice disciplinare, tipologia delle sanzioni e soggetti competenti a irrogarle	pag.	3
TITOLO III	- Termini per l'irrogazione delle sanzioni e per le impugnazioni	pag.	7
TITOLO IV	- Organo di Garanzia	pag.	7
TITOLO V	- Disposizioni finali	pag.	8

KRIC80900B - AOOA24SOJX - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012528 - 20/11/2025 - II.3 - I

PREMESSA

"I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica" art.4 comma 2 DPR 249/1998.

Essi, pertanto, non assumono mero valore penalizzante, ma hanno il fine di rafforzare nei giovani l'idea di scuola quale luogo di formazione e di educazione, quale comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, che mentre interagisce con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni interne, sul rispetto dei valori democratici e di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Il presente regolamento , nel rispetto delle seguenti disposizioni di legge:

- D.P.R. n.249 del 24/06/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti).
- D.P.R. n.235 del 21/11/07.
- **Nota ministeriale n. 107190 del 19 dicembre 2022** volta a regolare l'utilizzo degli smartphone e degli analoghi dispositivi elettronici nelle istituzioni scolastiche.
- **Circolare Ministeriale Prot. 5274 dell'11 luglio 2024** relativa alle nuove disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione.
- Alla **Legge n.150 del 1 ottobre 2024** recante "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati".
- Alla **Circolare Ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025** recante **"D**isposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione".
- Al **D.P.R. n.134 dell'8 agosto 2025** recante il "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

individua:

a) le tipologie di comportamento non corretto delle studentesse e degli studenti;

b) le sanzioni relative;

c) gli organi competenti e le procedure di applicazione delle stesse.

Il presente regolamento disciplinare è da ritenersi parte integrante del regolamento di Istituto.

Il presente regolamento è illustrato all'inizio dell'anno scolastico a tutti gli studenti della scuola in modo particolare alle classi prime nella fase di accoglienza.

KRIC80900B - AOOA24SOJX - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012528 - 20/11/2025 - II.3 - I

TITOLO I

COMPORTAMENTO NON CORRETTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Art. 1 - Comportamenti non corretti

Sono ritenuti non corretti i comportamenti che contrastano con i seguenti doveri delle studentesse e degli studenti:

a) frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo degli impegni di studio;

b) atteggiamenti adeguati e consapevoli non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola;

c) rispetto del personale della scuola e dei compagni, anche a livello formale;

d) rispetto ed utilizzo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei sussidi didattici secondo le indicazioni dettate dal Regolamento d'Istituto, dai regolamenti specifici e dagli insegnanti;

e) osservanza delle disposizioni organizzative (permessi, visite esterne, gite, ecc..) e delle disposizioni di sicurezza previste dal Regolamento d'Istituto;

f) responsabilità nel rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

TITOLO II

CODICE DISCIPLINARE, TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E SOGGETTI COMPETENTI A IRROGARLE

Art. 1 - Codice disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento messo in atto e delle conseguenze che da esso derivano.

2. La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione nell'ambito della comunità scolastica è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.

3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.

KRIC80900B - AOOA24SOJX - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012528 - 20/11/2025 - II.3 - I

4. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno; la riparazione non estingue la mancanza rilevata.

5. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

6. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.

7. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 2 - Richiamo verbale del Docente e/o Dirigente scolastico

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:

a) scarsa diligenza e puntualità;

b) disturbo lieve durante la lezione;

c) atteggiamenti poco corretti;

d) lievi violazioni delle norme di sicurezza.

Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.

Art. 3 - Ammonizione scritta

L'ammonizione scritta dal Docente e/o Dirigente scolastico sul registro elettronico e sul registro di classe con comunicazione alla famiglia degli studenti viene prevista nei seguenti casi:

1. Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica (compagni, personale docente e non) o verso persone esterne alla scuola;

2. Disturbo continuo durante le lezioni;

3. Comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio o ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola;

4. Violazioni delle norme di sicurezza;

5. Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati.

Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente estraneo al Consiglio di Classe, questi ne darà comunicazione al coordinatore della classe stessa.

KRIC80900B - AOOA24SOJX - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012528 - 20/11/2025 - II.3 - I

Art. 4 – Sospensione fino a due giorni e sanzioni

La sospensione dalle lezioni fino a due giorni, è stabilita dal Consiglio di Classe, previa comunicazione alla famiglia degli studenti, il quale delibera, con adeguata motivazione, Attività di Approfondimento e di Riflessione sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare da svolgere presso l'Istituzione Scolastica. Queste attività sono assegnate al docente di Potenziamento delle discipline giuridiche.

La sospensione è prevista nei seguenti casi:

1. Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta e costantemente monitorati dal Coordinatore di Classe che evidenzierà al Dirigente Scolastico situazioni degne di nota;
2. Offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica;
3. Disturbo grave e continuato durante le lezioni;
4. Danneggiamento intenzionale di oggetti di proprietà della scuola o altrui. In questo caso è previsto anche il risarcimento del danno a carico della famiglia e/o secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Classe;
5. Falsificazione di firme;
6. Alterazione di risultati conseguiti nella valutazione degli apprendimenti;
7. Manomissione del registro di classe;
8. Gravi scorrettezze.

Art. 5 - Sospensione da tre a quindici giorni e sanzioni

La sospensione da tre a quindici giorni è stabilita dal Consiglio di Classe, previa comunicazione alla famiglia degli studenti, il quale delibera, con adeguata motivazione, Attività di Cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Gli studenti e le studentesse coinvolti saranno inseriti in percorsi di servizio presso strutture ospitanti (Enti del Terzo settore, associazioni di volontariato od organizzazioni che operano nel sociale). Qualora manchino convenzioni esterne, l'attività verrà svolta a favore della comunità scolastica. Garantire un'esperienza riparativa per la comunità e formativa per lo studente, secondo un principio di temporaneità e gradualità. Tali attività possono proseguire anche dopo il rientro in classe.

ed è prevista nei seguenti casi:

1. Recidiva dei comportamenti sanzionati nell'art. 4;

KRIC80900B - AOOA24SOJX - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012528 - 20/11/2025 - II.3 - I

2. Violenza intenzionale con gravi offese alla dignità delle persone.

Nel suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da prepararne il rientro nella comunità scolastica.

Art. 6 - Sospensione oltre i quindici giorni e/o fino al termine dell'anno scolastico e sanzioni

La sospensione oltre i quindici giorni e/o fino al termine dell'anno scolastico è stabilita dal Consiglio di Istituto in coordinamento con la famiglia. La sanzione mantiene l'obbligo delle Attività di Cittadinanza Solidale e prevede anche l'intervento dei servizi sociali e/o psico-pedagogici e della autorità giudiziaria per un percorso di recupero educativo, mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Essa è prevista nei seguenti casi:

1. Comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana.

2. Comportamenti che vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.

La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del comportamento, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Art. 7 - Sospensione oltre i quindici giorni e/o non ammissione allo scrutinio finale

La sospensione oltre i quindici giorni e/o la non ammissione allo scrutinio finale è stabilita dal Consiglio di Istituto nei seguenti casi:

1. Recidiva di atti di violenza grave, o comunque connotati da una tale gravità da ingenerare un elevato allarme sociale;

2. Comportamenti che mettono in grave pericolo l'incolumità delle persone.

KRIC80900B - AOOA24SOJX - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012528 - 20/11/2025 - II.3 - I

Art. 8 - Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Art. 9 - Estensione delle sanzioni

Le sanzioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche durante attività che si svolgano fuori dei locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, partecipazione ad eventi di vario genere programmati dalla scuola.

Art. 10 - Esami di Stato

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art. 11 - Conversione delle sanzioni

Nei casi previsti dall'art. 4 del Titolo II il Consiglio di Classe nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, con adeguata motivazione, può offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale, che possano utilmente costituire una riparazione, quali:

a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi e dei locali scolastici;

b) collaborazione con il personale ausiliario;

c) riordino della biblioteca;

d) attività di volontariato.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

Art. 12 - Esclusione dalla partecipazione alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione

È prevista l'esclusione della partecipazione alle visite guidate e ai viaggi di istruzione per gli allievi che registrano un numero di note disciplinari, annotate sul registro elettronico di classe, superiore a 8 per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado e a 5 per gli studenti della Scuola Secondaria di II grado; sono previste deroghe a seguito di valutazione del Consiglio di Classe. Sono esclusi anche gli alunni con n. 2 sanzioni disciplinari fino a 5 giorni ed una sanzione disciplinare da

6 a 15 giorni.

KRIC80900B - AOOA24SOJX - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012528 - 20/11/2025 - II.3 - I

TITOLO III

TERMINI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E PER LE IMPUGNAZIONI

Art. 1 - Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo avere sentito le ragioni addotte dallo studente, che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze, che saranno riportate nel verbale della riunione del Consiglio di classe.

Art. 2 - I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 del Titolo II devono concludersi entro quindici giorni dalla data della contestazione del fatto.

Art. 3 - Contro le sanzioni è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia da parte di chiunque ne abbia interesse entro cinque giorni dalla comunicazione della sanzione comminata.

Art. 4 - L'Organo di Garanzia decide sull'impugnativa entro quindici giorni dalla sua presentazione.

Art. 5 - In caso di presentazione di ricorso, l'esecuzione della sanzione e/o del provvedimento alternativo è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello solo nei casi previsti dagli artt. 4 e 5 Titolo II.

Art. 6 - Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro il termine di 15 giorni, la sanzione si ritiene confermata.

TITOLO IV

ORGANO DI GARANZIA

Art. 1 - L'Organo di Garanzia dell'Istituto Omnicomprensivo è composto:

- da un docente della Scuola Secondaria di Primo Grado e da uno della Secondaria di Secondo Grado designati dal Collegio dei docenti;
- da un rappresentante dei genitori della Secondaria di Secondo Grado e da un genitore della Secondaria di Primo Grado nominati dal Consiglio di Istituto;
- da un rappresentante eletto dagli studenti della Secondaria di Secondo Grado.

L'Organo di Garanzia è composto altresì da tre membri supplenti (un genitore, un docente, uno

KRIC80900B - AOOA24SOJX - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012528 - 20/11/2025 - II.3 - I

studente), chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di incompatibilità o di dovere di astensione.

Il rappresentante degli studenti non partecipa alle convocazioni dell'Organo stesso riguardanti la Scuola Secondaria di Primo Grado.

Art. 2 - L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti della Scuola Secondaria di II Grado o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 3 - Il Dirigente ha la funzione di Presidente dell'Organo di garanzia e in quanto tale lo convoca e lo presiede.

Art. 4 - Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente).

Art. 5 - L'Organo di Garanzia resta in carica per tre anni. Si procederà alla sostituzione dei membri qualora non abbiano più i requisiti per farne parte.

Art. 6 - L'Organo di Garanzia, oltre a dirimere i conflitti di sua competenza, formula proposte al Consiglio di Istituto in merito ad eventuali modifiche del presente regolamento di disciplina per adeguarne il funzionamento alle effettive esigenze della scuola.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marina Agostino